

REGOLAMENTO (CEE) N. 884/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1976****concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 giovani bovini destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regime di sospensione del rilascio dei titoli d'importazione è stato reso più flessibile col regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 283/76⁽⁴⁾, e col regolamento (CEE) n. 223/76 della Commissione, del 30 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁵⁾; che, tuttavia, il suddetto regime non consente l'importazione di giovani bovini;

considerando che il regime di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 è stato istituito per far fronte al deficit di giovani bovini idonei all'ingrasso di cui soffre generalmente la Comunità; che, a decorrere dall'applicazione delle misure di salvaguardia, tale regime è stato sospeso;

considerando che, per rendere meno rigide dette misure, è stato tenuto conto delle possibilità comunitarie di approvvigionamento di tali animali, in particolare con il regolamento (CEE) n. 320/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, concernente il rilascio, durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso⁽⁶⁾; che l'applicazione di questa misura è limitata alle domande di titoli d'importazione presentate sino al 31 marzo 1976; che i motivi che hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 320/

76 sussistono; che occorre pertanto autorizzare l'importazione di un nuovo quantitativo di giovani bovini secondo le stesse modalità previste dal regolamento (CEE) n. 320/76 e prorogare sino al 30 giugno 1976 il termine di presentazione delle domande di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo le modalità particolari previste dal presente regolamento, vengono rilasciati titoli d'importazione per 50 000 giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 kg e inferiore o pari a 300 kg.

Se il peso del giovane bovino importato è inferiore del 10 % al massimo al peso di 220 kg, l'animale è da considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

2. I titoli sono rilasciati dall'organismo competente:

- italiano, per un massimo di 48 500 capi,
- tedesco, per un massimo di 1 500 capi.

3. I titoli rilasciati in base alle disposizioni del presente regolamento sono validi soltanto nello Stato membro che li ha rilasciati.

Articolo 2

1. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire agli importatori il libero accesso alla quota-parte loro assegnata, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il grado di utilizzazione della quota-parte degli Stati membri viene accertato in base ai titoli d'importazione rilasciati.

3. Entro il quinto giorno di ogni mese, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, mediante telex, il totale degli animali per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione durante il mese precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'11. 2. 1976, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 27.

Articolo 3

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda animali vivi la cui quantità è espressa in numero di capi.

2. Ogni domanda concerne un minimo di 100 capi ed è corredata :

a) di una dichiarazione scritta del richiedente, con cui questi assume l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data d'immissione in libera pratica ;

b) di una cauzione pari a 60 unità di conto per capo.

3. Il prelievo applicabile ai giovani bovini importati a norma del presente regolamento è pari al 55 % del prelievo intero.

4. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella n. 12 una delle diciture seguenti :

— « Valido per ... giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (regolamento (CEE) n. 884/76) ; titolo valido in ... (Stato membro di rilascio) » ;

— « Valable pour ... jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (règlement (CEE) n° 884/76) ; certificat valable en ... (État membre de délivrance) » ;

— « Gültig für ... männliche Jungrinder für die Mast (Verordnung (EWG) Nr. 884/76) ; Lizenz gültig in ... (ausstellender Mitgliedstaat) » ;

— « Geldig voor ... jonge mannelijke runderen, bestemd voor de mesterij (Verordening (EEG) nr. 884/76) ; certificaat geldig in ... (Lid-Staat van afgifte) » ;

— « Gyldig for ... ungtyre bestemt til opfedning (forordning (EØF) nr. 884/76) ; licens gyldig i ... (udstedelsesmedlemsstaten) » ;

— « Valid for ... young male bovine animals for fattening (Regulation (EEC) No 884/76) ; licence valid in ... (Member State of delivery) » .

5. Il titolo reca, nella casella n. 20, una delle diciture seguenti :

— « Prelievo applicabile : 55 % del prelievo intero » ;

— « Prélèvement applicable : 55 % du prélèvement entier » ;

— « Geltende Abschöpfung : 55 % der vollen Abschöpfung » ;

— « Toe te passen heffing : 55 % van de volle heffing » ;

— « Gældende afgift : 55 % af hele afgiften » ;

— « Applicable levy : 55 % of full levy » .

Articolo 4

1. La cauzione viene immediatamente svincolata :

a) se l'interessato fornisce la prova alle autorità competenti dello Stato membro importatore che il giovane bovino in questione :

— non è stato macellato prima che sia trascorso il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ovvero

— è morto per malattia o infortunio prima della fine di tale periodo ;

b) per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

2. Se la prova di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stata fornita entro 150 giorni dalla data d'immissione in libera pratica, la cauzione viene incamerata.

Tuttavia, per gli animali per i quali i titoli d'importazione non sono stati utilizzati, viene incamerato solamente un importo pari a 5 unità di conto per capo.

Articolo 5

1. Ogni animale importato in base al regime di cui all'articolo 1 viene contrassegnato mediante :

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata,

apposti su almeno un orecchio.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare — se del caso — la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 6

1. Il titolo d'importazione rilasciato ai sensi del presente regolamento ha una validità di 30 giorni dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. Le domande di titoli d'importazione possono essere inoltrate sino al 30 giugno 1976.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
